



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 20 DICEMBRE 2012
PUNTO N. 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO.

D.C.C. N. 89 DEL 20.12.2012

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE COMUNALE - L. 27/2012 DI CONVERSIONE DEL D.L. 1/2012 (C.D. "LIBERALIZZAZIONI"). VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI COMUNALI VIGENTI.

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: BAILO FABIO (PRESIDENTE), SIBILLE BRUNA (SINDACO), BALESTRA GIANCARLO, COMOGLIO GIOVANNI, DAMASCO CHRISTIAN, DELLAROSSA FEDERICO, ELLENA MARCO, FERRERO CRISTOFORO, FERRERO PIETRO, FERRO CESARE, GAIA GUIDO, GALLIZIO CLAUDIO, GIVERSO PIO, LACERTOSA CLAUDIO, MODA MARCO FELICE, RUSSO ROBERTO, TESTA RAIMONDO, TRIPODI DAVIDE, VUERICH GIAN MASSIMO.

Risultano, pertanto, assenti i signori BERGESIO VALTER e PIRRA PIER GIORGIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco.

VISTA la proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Ripartizione Urbanistica e dalla Ripartizione Amministrativa, Servizio SUAP, su impulso dell'Assessore all'Urbanistica.

PREMESSO CHE:

- Il comma 2 dell'articolo 31 del D.L. n.201/2011 convertito in L.214/2011 prevede:
Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.
- I commi dall'1 al 4 dell'art 1 del D.L.1/2012 conv. con L.27/2012 prevedono che:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati, ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti;

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica;

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente;

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal

predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

- Il Consiglio Regionale della Regione Piemonte, con provvedimento assunto in data 20 novembre 2012 n. 191-43016 pubblicato sul B.U.R.P. il 6 dicembre 2012 n. 49 in vigore dal 7 dicembre 2012, in esecuzione delle disposizioni della L.R. 13/2011, ha provveduto alla revisione della programmazione commerciale mediante deliberazione rubricata "Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", di seguito denominata "Indirizzi regionali";
- Il 2° comma dell'art. 16 introdotto con i nuovi "Indirizzi regionali" anzidetti prevede che "I comuni che all'entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. 28/1999, secondo le procedure indicate all'articolo 29 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, non sono tenuti ad un adeguamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato; in tale caso, fatto salvo quanto previsto al comma 3, i comuni adottano un proprio provvedimento secondo le procedure previste nel suddetto articolo 29, esclusivamente con riferimento alle parti non conformi e nel rispetto delle norme di cui all'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012".

RILEVATO CHE

dalla ricognizione e dall'analisi della programmazione commerciale comunale vigente, approvata in sede di adeguamento alla DCR 59/2006 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 1° febbraio 2010 di recepimento dei Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale di cui all'art 8, comma 3 del D.Lgs. 114/1998, come modificata con successiva deliberazione consigliere n. 78 del 20 novembre 2012, emerge che la stessa presenta le seguenti difformità in merito alle norme di legge in materia di liberalizzazione e precisamente:

- a) il divieto all'autoriconoscimento di nuove localizzazioni urbane non addensate;
- b) il divieto di insediamento di medie strutture di vendita settore misto M-SAM4 comprese fra 1.801 e 2.500 mq. di vendita in localizzazioni urbane non addensate L1.

RILEVATA

pertanto la necessità di procedere all'adeguamento delle disposizioni commerciali di questo Ente ai sensi del comma 2, art. 16. DCR 191 – 43016 del 20 novembre 2012.

CONSIDERATO CHE

- per quanto concerne la difformità di cui alla voce sub a), le norme che vietano l'autoriconoscimento sono di fatto da intendersi inefficaci "ope legis" in considerazione delle nuove previsioni contenute nella Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191 - 43016 e gli operatori interessati possono pertanto proporre l'attivazione di nuove strutture di vendita a servizio del mercato del polo residenziale;
- per quanto concerne la difformità di cui alla voce sub b) di cui sopra, necessita modificare i Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale al punto 4.5 mediante lo stralcio della seguente frase "L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno recare una modifica alla tabella di compatibilità regionale (art. 17, DCR 59-10831 del 24-03-2006) e di non consentire l'apertura di medie strutture miste (M-SAM 4) tra i 1.801 e 2.500 mq. di vendita.", ed allineare le tabelle di cui al punto 4.8 ed art. 14 dei suddetti criteri alle tabelle di compatibilità previste dall'art. 17 della D.C.R. 191 - 43016 del 20 novembre 2012.

PRESO ATTO CHE

l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale.

VISTO il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato in data 19 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente - Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Ripartizione Amministrativa: FAVOREVOLE: Firmato dott. Fabrizio Proietti

VISTO il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato in data 19 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Urbanistica f.f.: FAVOREVOLE: Firmato geom. Bruno Parizia

VISTO il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato in data 19 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato dott. Robaldo Gerardo.

Dato atto che è entrato in aula il consigliere Pirra Pier Giorgio: presenti n. 20

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n. 20	Assenti	n. 1 (Bergesio)
Astenuti	n. 1 (Tripodi)		
Votanti	n. 19		
Favorevoli	n. 19		

DELIBERA

- 1) Di dare atto che il divieto previsto all'autoriconoscimento di nuove localizzazioni urbane non addensate, previsto nei Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale di questo Ente, è di fatto da intendersi inefficace "ope legis", in considerazione delle nuove previsioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191 - 43016 e che pertanto gli operatori interessati possono proporre l'attivazione di nuove strutture di vendita a servizio del mercato del polo residenziale.

- 2) Di adeguare i Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale revocando al Cap. IV punto 4.5 il penultimo comma che recita :“L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno recare una modifica alla tabella di compatibilità regionale (art. 17, DCR 59-10831 del 24-03-2006) e di non consentire l'apertura di medie strutture miste (M-SAM 4) tra i 1.801 e 2.500 mq. di vendita”.
- 3) Di dare altresì atto che, stante la revoca di cui al punto 2) del presente dispositivo, le tabelle di compatibilità di cui al Cap. IV punto 4.8 dei Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale di questo Ente ed art. 14 dell'allegato A dei citati criteri, sono sostituite dalla seguente:

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI				LOCALIZZAZIONI	
		A.1.	A.3.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150 Fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SAM1	151-250 251-400	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900 401-900	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI (1)
M-SAM4	1801-2500	NO	SI	NO	NO	SI	SI (1)
M-SE1	151-400 251-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI
M-SE4	1801-2500	NO	NO	NO	SI	NO	SI
M-CC	151-1500 251-2500	SI	SI	NO	NO	SI	SI
G-SM1	1501-4500 2501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500 2501-3500	NO	SI	NO	SI	SI (2)	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	SI	NO	SI	SI (2)	SI
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO	SI (3)
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella.

(2) Solo fino a mq. 3.000.

(3) Solo fino a mq. 8.000

- 4) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio per il successivo inoltro al Ministero dell'Economia ai fini e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art 1 della medesima legge 27/2012.

Con separata votazione (Presenti n. 20-Votanti n. 19 – Favorevoli n. 19 – Astenuti n. 1: Tripodi), resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Dei che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. FABIO BAILO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Copia conforme, all'originale per uso amministrativo.

BRA, li 21.12.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il 21.12.2012, ai fini della pubblicazione per gg. 15 interi e consecutivi dal 22 dicembre 2012 al 05 gennaio 2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li 21.12.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni interi e consecutivi dal 22 dicembre 2012 al 05 gennaio 2013 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

